



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 270 del 24/09/2026

OGGETTO: ORDINANZA N. 6/2026, DEPOSITATA IN DATA 10.06.2026, DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE DELLA CORTE DEI CONTI. INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE PER LA RISCOSSIONE DEL CREDITO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. 174 DEL 26.08.2016.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **16:00** in Rivoli, in una sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

ERRIGO ALESSANDRO	SINDACO PRESIDENTE	Presente
ROMUSSI SILVIA	VICE SINDACO	Assente
BUGNONE EMANUELE	ASSESSORE	Presente
GARRONE CARLO ANGELO	ASSESSORE	Presente
GRIBALDO DOROTEA MICAELA VITTORIA	ASSESSORE	Presente
TILELLI MARCO	ASSESSORE	Presente
TRIBOLO ANGELO	ASSESSORE	Presente
ZANETTE LIDIA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BARBATO SUSANNA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ORDINANZA N. 6/2026, DEPOSITATA IN DATA 10.06.2026, DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE DELLA CORTE DEI CONTI. INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE PER LA RISCOSSIONE DEL CREDITO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. 174 DEL 26.08.2016.

Deliberazione proposta dal sindaco, dottor Alessandro Errigo.

Con nota a mezzo pec in data 11.06.2026, acquisita al prot. Dell'Ente al n. 52461, la Corte dei Conti – Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale per il Piemonte, ai sensi dell'art. 212 del codice di giustizia contabile, approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha trasmesso al Comune di Rivoli l'Ordinanza monitoria n. 6/2026, con la quale ha definito il procedimento di conto a carico del [REDACTED] signor [REDACTED], condannandolo al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore del Comune ed onerando quest'ultimo al recupero della somma ed a relazionare alla Procura Regionale circa lo stato del recupero del credito.

Ai sensi del codice di giustizia contabile approvato con D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, è onere dell'Ente creditore dar seguito alle decisioni della Corte dei Conti provvedendo a mettere in atto ed attivare le procedure necessarie per il recupero del credito nei confronti dei soggetti riconosciuti responsabili per danno erariale nella somma stabilita nella sentenza/ordinanza e che, al tal fine, occorre far riferimento alle procedure stabilite dagli artt. 213 e ss., recanti norme in materia di esecuzione delle sentenze/ordinanza di condanna e risarcimento del danno erariale.

In particolare, gli artt. 213 e ss. del citato codice di giustizia contabile, dispongono che l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito in via amministrativa o tramite esecuzione forzata ai sensi delle norme di cui al Libro III del Codice di procedura civile o, da ultimo, previa iscrizione a ruolo, effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

Le medesime norme del codice di giustizia contabile, stabiliscono che l'Ente creditore è tenuto ad individuare un Funzionario responsabile del procedimento che curi le procedure per il recupero delle somme liquidate in sentenza/ordinanza, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal sopra richiamato codice, ivi comprese le necessarie comunicazioni alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

In attuazione delle norme sopra richiamate si ritiene di poter individuare quale responsabile del procedimento per il recupero delle somme dovute dal signor [REDACTED], condannato dalla Corte dei Conti alla corresponsione della somma di € 5.000,00 in favore del Comune di Rivoli, l'avv. Alessandra Calascibetta, Funzionario titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione, responsabile del Servizio Avvocatura dell'Ente, dandone immediata comunicazione alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte ai sensi dell'art. 214 comma 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Acquisito il parere di regolarità tecnica dell'Avvocato Civico ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Rilevato che l'adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta comunale

DELIBERI

1. **Di dare esecuzione** a quanto disposto dall'Ordinanza n. 6/2026 della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale per il Piemonte, mediante intimazione e diffida stragiudiziale di pagamento delle somme tutte dovute e, qualora questa si riveli infruttuosa, mediante recupero in via amministrativa, ovvero, mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti degli enti locali e territoriali (art. 214, comma 5, lett. c) del codice di giustizia contabile) oppure, in via alternativa (a

mente della lettera b) del citato comma 5 del codice di giustizia contabile) mediante esecuzione forzata ai sensi delle norme di cui al Libro III del Codice di procedura civile.

2. **Di individuare** l'Avvocato Alessandra Calascibetta, Funzionario titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione, responsabile del Servizio Avvocatura del Comune di Rivoli quale responsabile del procedimento relativo alla riscossione dei crediti erariali liquidati nell'Ordinanza n. 6/2026, avente efficacia di titolo esecutivo.
3. **Di dare atto** che le eventuali spese per il contributo unificato e bollo dovuti per le azioni esecutive, allo stato non quantificabili, trovano copertura nel bilancio dell'anno in corso al cap. 40/32, e saranno impegnate con successiva determinazione dirigenziale.
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte ai sensi dell'art. 214, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., onde consentire tempestivamente agli uffici competenti di avviare le azioni di recupero.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., della Funzionaria in E.Q. responsabile dell'Avvocatura Civica;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

APPROVA

la sopra trascritta proposta di deliberazione avente ad oggetto “**ORDINANZA N. 6/2026, DEPOSITATA IN DATA 10.06.2026, DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE DELLA CORTE DEI CONTI. INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE PER LA RISCOSSIONE DEL CREDITO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. 174 DEL 26.08.2016.**”.

Successivamente la Giunta Comunale, con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Deliberazione n. **270** del **24/09/2026**.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

ERRIGO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

BARBATO SUSANNA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Rivoli, 24/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

BARBATO SUSANNA